


## Imu, per l'acconto saltato il ravvedimento rapido abbatte le sanzioni

 Norme&Tributi Plus Enti Locali & Edilizia | 17 giugno 2025 | di Luigi Lovecchio

Scaduto il termine per il pagamento dell'acconto Imu, si apre la stagione del ravvedimento che, in caso di ritardi contenuti, ha costi molto modesti. Il ravvedimento dovrà essere effettuato tenendo conto della nuova sanzione relativa alla violazione degli obblighi di versamento, contenuta nell'articolo 13 del Dlgs 471/1997, ridotta dal 30% al 25 per cento. Tale sanzione, efficace a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, si applica infatti trasversalmente sia per i tributi locali che per quelli erariali.

Per impostare la procedura di sanatoria, il primo passo è l'individuazione della misura edittale della sanzione, che poi rappresenterà la base di commisurazione della riduzione di legge.

In proposito, occorre ricordare che in caso di pagamenti intervenuti entro 90 giorni dalla scadenza di legge la sanzione è ridotta alla metà. Questo significa che la misura di base diventa il 12,5 per cento. Inoltre, sempre l'articolo 13 del Dlgs 471/1997, dispone che, se il versamento avviene entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione del 12,5% è ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. In sostanza, ciò comporta che se il contribuente si avvede dell'omissione dell'acconto Imu entro il 30 giugno e provvede al versamento del dovuto, la sanzione irrogabile è pari allo 0,833% per ciascun giorno di ritardo, con un massimo dell'11,666 per cento. A partire dal 1° luglio, la sanzione irrogabile diventa il 12,5% e così fino al novantesimo giorno di ritardo.

Queste sono dunque le misure edittali delle sanzioni che il comune potrà comminare, in assenza di regolarizzazione da parte del contribuente, oppure che costituiranno il parametro per conteggiare la sanzione ridotta da ravvedimento.

Se il contribuente intende prevenire l'accertamento del Comune, occorre procedere per l'appunto con il ravvedimento, secondo le regole dettate nell'articolo 13 del Dlgs 472/1997. Questo si perfeziona con il pagamento integrale dell'imposta, degli interessi legali e della sanzione ridotta. Per calcolare quest'ultima, bisogna considerare che, se la regolarizzazione si conclude entro 30 giorni dalla scadenza, la riduzione è a un decimo della misura edittale. Oltre i 30 giorni e fino a 90 giorni dal termine di legge, la riduzione passa a un nono. Se si superano i 90 giorni, la riduzione diventa a un ottavo qualora il ravvedimento si perfezioni entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (30 giugno 2026). Oltre tale termine, il ravvedimento costa un settimo della sanzione edittale.

Se pertanto il contribuente intende regolarizzare il ritardo entro il 16 luglio (30 giorni dalla scadenza), la riduzione della misura edittale sarà pari a un decimo ma la sanzione base varia a seconda di quando si esegue il pagamento del tributo. Se il pagamento del tributo avviene entro 14 giorni dalla scadenza di legge, la sanzione edittale è lo 0,833 per ciascun giorno di ritardo. In caso di regolarizzazione spontanea, la sanzione diventa lo 0,0833 per ogni giorno di ritardo (un decimo della misura edittale).

A partire dal primo luglio e fino al 16 luglio prossimo, la sanzione base è il 12,5% e la sanzione da ravvedimento diventa pertanto l'1,25 per cento.